

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

2872/08

UDIENZA PUBBLICA

DEL 06/12/2007

SENTENZA

N. 03001 /2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. PAPA ENRICO	PRESIDENTE	
1.Dott.ONORATO PIERLUIGI	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.MANCINI FRANCO	"	N. 021939/2007
3.Dott.IANNIELLO ANTONIO	"	
4.Dott.GAZZARA SANTI	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA



sul ricorso proposto da :

1) LA MARCA PINO

N. IL 15/02/1948

avverso SENTENZA del 14/03/2007

TRIBUNALE

di RAGUSA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

IANNIELLO ANTONIO

Udito il Procuratore Generale in persona del *dott. Fratelli Mario*

che ha concluso per *l'annullamento senza ricorso per prescrizione.*

Udito, per la parte civile, l'Avv. /

Udit i difensor Avv. /

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14 marzo 2007, il Tribunale di Ragusa ha condannato Pino La Marca alla pena di € 500,00 di ammenda, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 30, comma 1°, lett. h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, per avere esercitato la caccia con un mezzo vietato (un furetto). In Chiaromonte Gulfi, il 25 settembre 2004.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato, deducendo:

1 – vizio di motivazione: nella sentenza non vi sarebbe traccia di motivazione in ordine al fatto che l'imputato esercitasse la caccia e che si fosse avvalso di mezzi non consentiti.

Sicuramente non era in atteggiamento di caccia e il tentativo di caccia non è ammissibile.

Tra l'altro un teste aveva detto che stavano andando nel comprensorio di Catania, dove è ammessa la caccia con l'ausilio del furetto

2 – la violazione di legge: il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato, in quanto egli non era stato colto in atteggiamento di caccia e comunque non stava utilizzando il furetto in quel momento, dato che l'animale era stato rinvenuto dagli agenti chiuso in una custodia, per cui al massimo gli si poteva imputare il porto di furetto che naturalmente non costituisce reato.

Il ricorrente conclude pertanto chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Va premesso che a norma dell'art. 30, comma 1°. lett. h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è punibile a titolo di contravvenzione, tra gli atri, colui che *“esercita la caccia con mezzi vietati”*.

Mezzi vietati sono a norma dell'art 13 della medesima legge quelli che non rientrano tra quelli consentiti dal medesimo articolo, tra i quali non figura il furetto.

Questo (*mustela furo*) è un animale per natura predatore e quindi dedito alla caccia (in particolare di topi, conigli e lepri) e che, opportunamente addestrato, insegue e cattura la selvaggina e la riporta al padrone.

Va altresì ricordato che a norma dell'art. 12, 3° comma della legge citata è considerato esercizio della caccia anche *“il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla”*.

Ciò premesso e ricordato, risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente era stato sorpreso in una località idonea in compagnia di altri due, tutti indossanti un abbigliamento mimetico proprio della caccia nei pressi di una autovettura ove all'interno della quale erano adagiati due fucili e all'interno di uno zaino, nell'apposita custodia un furetto, privo di museruola, alla vista degli ufficiali della polizia provinciale di Ragusa i tre erano saliti rapidamente nell'auto e quindi erano stati immediatamente avvicinati dagli agenti che avevano constatato la presenza degli strumenti di caccia consentiti (i fucili) e vietato (il furetto) indicati.

Sulla base degli elementi così acquisiti, il Tribunale ha ragionevolmente ritenuto che i tre fossero stati colti in atteggiamento di caccia ai sensi della legge che disciplina tale attività, con l'uso di un mezzo vietato.

Tale uso vietato è in qualche modo confermato dal richiamo fatto dal ricorrente alla testimonianza di certo Insacco che aveva affermato che i tre si stavano recando in una diversa località ove era consentita la caccia con l'ausilio di un furetto nonché dall'invocazione della disciplina di cui all'art 18, comma 3° della legge regionale n. 33 del 1997.

Va infatti ricordato che il furetto può essere anche addestrato come ausilio nella caccia, per stanare le prede poi cacciate con i mezzi consentiti.

In questo caso peraltro, data la natura dell'animale e anche a norma della legge regionale citata dal ricorrente deve essere munito di museruola.

Pertanto, la circostanza che nel caso in esame non sia stata rinvenuta e neppure affermata da parte del ricorrente l'esistenza della museruola, ha ragionevolmente convinto il giudice di merito sull'uso dell'animale come mezzo (vietato) per la caccia e non invece in una funzione simile a quella del cane da caccia.


Concludendo, sulla base delle considerazioni esposte appaiono infondati i due motivi di ricorso che va pertanto respinto, con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

#### P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2007

Il Consigliere relatore



Il Presidente

